



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 174 del 6 Novembre 2020

LEGGI REGIONALI NN. 30 E 31 DEL 6 NOVEMBRE 2020

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 06.11.2020, N. 30

Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari..... 4

LEGGE REGIONALE 06.11.2020, N. 31

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni 14

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 06.11.2020, N. 30

Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.

*Il Presidente della Regione*

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 30

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 35/1 del 20.10.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 06 NOVEMBRE 2020 N. 30

Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 06/11/2020 17:10:38



Consiglio regionale

Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari

Art. 1

(Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati)

1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), la Giunta regionale disciplina, mediante programmi di azione per le zone vulnerabili ai nitrati e mediante linee guida per le zone non vulnerabili ai nitrati, le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.

Art. 2

(Competenza)

1. In materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Regione mediante atto di ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 3

(Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue delle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) del d.m. 25 febbraio 2016)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza della disciplina di cui all'articolo 1 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) del d.m. 25 febbraio 2016, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie distinte per le seguenti fattispecie:
 - a) l'inosservanza degli obblighi relativi alla documentazione amministrativa che abilita all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l'irrogazione di una sanzione da 200,00 euro a 2.000,00 euro;
 - b) l'inosservanza delle norme tecniche per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue derivanti da aziende

2

- agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l'irrogazione di una sanzione da 400,00 euro a 4.000,00 euro;
- c) l'inosservanza delle disposizioni sullo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari ovvero la mancata adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire dispersione o tracimazione dei materiali stoccati comporta l'irrogazione di una sanzione da 700,00 euro a 7.000,00 euro.
2. Le tipologie d'infrazione e le correlate sanzioni sono indicate nell'Allegato 1 alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. La reiterazione delle inosservanze di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia. Per reiterazione s'intende quanto stabilito dall'articolo 8-bis della legge n. 689/1981.

Art. 4

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3 in conformità a quanto disposto dall'articolo 136 del d.lgs. 152/2006.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il titolo III della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)).

Art. 6

(Oneri)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 35/1 del 20.10.2020, ha approvato la presente legge.

VT/AM/cm

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 06/11/2020 17:11:33

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 28/10/2020 15:02

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA



Allegato 1

Applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 della presente legge

Ambito di applicazione dei controlli

Le attività di controllo sono quelle svolte tramite visite di controllo in loco e/o accertamenti amministrativi sulle aziende, cui si applicano le disposizioni della Direttiva Nitrati n. 91/676/CEE e le conseguenti regole definite nei programmi d'azione regionali per le zone vulnerabili ai nitrati e nelle linee guida per le zone non vulnerabili ai nitrati.

Situazioni riscontrabili nel controllo e loro gravità

In relazione al contenuto della norma richiamata è pertanto necessario fornire indicazioni di maggior dettaglio in ordine alle diverse situazioni riscontrabili in fase di controllo.

A tale scopo nelle tabelle 1, 2, 3 di seguito riportate, sono individuate le tipologie di fattispecie suddivise in inosservanze agli adempimenti amministrativi (tabella 1), agli adempimenti riguardanti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue, digestato (tabella 2) ed agli adempimenti riguardanti gli stoccaggi di effluenti di allevamento, acque reflue, digestato (tabella 3).

A fianco di ciascuna fattispecie individuata è indicata anche la ponderazione relativa alla gravità attribuibile alla medesima mediante un sistema di valutazione di tipo:

- A = alta gravità;
- M = media gravità;
- B = bassa gravità.

Le indicazioni riportate nelle tabelle costituiscono elementi di valutazione nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in ordine al criterio di gravità, unitamente agli altri elementi di valutazione, così come previsti dall'articolo 11 della legge 689/1981.

Pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta è ammesso nei casi di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Qualora il pagamento in misura ridotta non sia effettuato, esaminati eventuali scritti difensivi o effettuate le audizioni ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/1981, la Regione procede all'adozione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa.

Reiterazione

La reiterazione delle violazioni individuate nelle fattispecie di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 comporta, ai sensi dell'articolo 3, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia.

Per reiterazione s'intende quanto stabilito dall'articolo 8-bis della legge 689/1981. A tal fine, sono considerate della stessa indole le violazioni riconducibili alla medesima "fattispecie di violazione" individuata nelle Tabelle 1, 2 e 3.

Tabella 1

Elenco delle inosservanze agli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 3 della presente legge - (Sanzione amministrativa prevista da € 200,00 a € 2.000,00)

	Fattispecie di violazione	Gravità
1	Presentazione della comunicazione di spandimento agronomico o del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) oltre i termini previsti dalla disciplina regionale di utilizzazione agronomica per le aree non ricomprese in zone vulnerabili da nitrati e comunque entro stessa campagna agraria.	B
2	Mancata e/o incompleta compilazione del registro dei fertilizzanti e delle utilizzazioni.	M
3	Inosservanza della tenuta della documentazione relativa ai trasporti di effluenti zootecnici, digestato, acque reflue.	M
4	Presentazione incompleta o difforme della comunicazione o del PUA a valere per le zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola.	M
5	Presentazione della comunicazione di spandimento agronomico o del PUA oltre i termini previsti dal programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e comunque entro il termine della stessa campagna agraria.	M
6	Assenza di contratti in caso di cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici, del digestato, delle acque reflue.	A
7	Mancato aggiornamento annuale della comunicazione o del PUA.	A
8	Mancata presentazione della comunicazione annuale o del PUA.	A

Tabella 2

Elenco delle inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica di cui all'articolo 3 della presente legge - (Sanzione amministrativa prevista da € 400,00 a € 4.000,00)

	Fattispecie di violazione	Gravità
1	Mancato rispetto del periodo di divieto di utilizzazione invernale.	M
2	Mancato rispetto delle condizioni specifiche di utilizzazione agronomica – Modalità di spandimento.	M
3	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione relativi a distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni.	M
4	Superamento del limite dei 340/kg/ha/anno di azoto organico al campo da effluenti zootecnici, in aree non vulnerabili, e dei 170/kg/ha/anno di azoto organico al campo da effluenti zootecnici in aree vulnerabili.	M
5	Superamento degli indici PUA del bilancio dell'azoto e/o superamento delle esigenze delle colture praticate.	A
6	Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di distribuzione dell'effluente zootecnico con immissione, diretta o indiretta in corpo idrico superficiale o in acque sotterranee.	A

Tabella 3

Elenco delle inosservanze alle disposizioni sulle caratteristiche, dimensioni e sullo stato di manutenzione delle strutture di stoccaggio ed accumulo temporaneo di cui all'articolo 3 della presente legge - (Sanzione amministrativa prevista da € 700,00 a € 7.000,00)

	Fattispecie di violazione	Gravità
1	Mancato rispetto della pratica dell'accumulo temporaneo in riferimento a localizzazione, durata e/o caratteristiche.	B
2	Assenza di stoccaggi differenziati ove sussiste produzione di digestato.	M
3	Insufficiente capacità di stoccaggio in funzione del calendario di distribuzione e delle caratteristiche aziendali ed in funzione del periodo di fermo invernale.	M
4	Assenza di strutture di stoccaggio.	A



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 35/1 DEL 20 OTTOBRE 2020

"Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2011, N. 44

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011).

TITOLO III
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/676/CE)

CAPO I
(I NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA)

Art. 29
(Piani di utilizzazione agronomica)

- [1. E' attribuita alla Giunta regionale la competenza ad approvare il Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Programma) di cui all'articolo 92, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Il Programma contiene i requisiti tecnici per la redazione dei Piani di utilizzazione agronomica (PUA).
3. Le aziende agricole e zootecniche, individuate sulla base del Programma, predispongono ed aggiornano i PUA nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal Programma stesso.
4. L'avvenuta presentazione dei PUA nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 costituisce requisito di ammissibilità a finanziamento nei bandi per la concessione di contributi e sostegni europei.]

Art. 30
(Sanzioni)

- [1. Alle aziende agricole e zootecniche che omettono di presentare o aggiornare i PUA di cui all'articolo 29 sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie da € 200,00 a € 900,00; in caso di ripetuta omissione, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
2. Per la tardiva, incompleta e difforme presentazione dei PUA e' comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di tardiva, incompleta e difforme presentazione dell'aggiornamento dei PUA.
4. La Direzione regionale competente in materia di politiche agricole vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 ed irroga le sanzioni conseguenti alle violazioni, assicurandone la riscossione al bilancio regionale.
5. Per le violazioni amministrative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).]

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 35/1 del 20 ottobre 2020 "Disposizioni sanzionatorie e modalita' di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari" sono i seguenti:

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale.

Art. 8-bis
(Reiterazione delle violazioni)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
Norme in materia ambientale.

ART. 101
(Criteri generali della disciplina degli scarichi)

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le

- regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
- a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
 - b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
 - c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
 - d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
 4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
 5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
 6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e complementarita' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita';
 - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densita' di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
 - f) provenienti da attivita' termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
 - 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacita' di trattamento dell'impianto di depurazione.
 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalita' di cui all'articolo 75, comma 5.
 9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
 10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina

generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.

Art. 112

(Utilizzazione agronomica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, cosi' come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorita' competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:
 - a) le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
 - b) i tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attivita' di minor impatto ambientale;
 - c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
 - d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorita' competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
 - e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.

ART. 136

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita' previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

Valerio
Taddei

Firmato digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2020.11.05
09:22:25 +01'00'

LEGGE REGIONALE 06.11.2020, N. 31

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 35/3 del 20.10.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 06 NOVEMBRE 2020 N. 31

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

1

*Consiglio regionale*

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni

Art. 1

(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento della fattura n. 22 del 12/12/2019 relativa alle attività di escavazione del porto di Pescara, per un importo complessivo di euro 207.308,62.
2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dal comma 1 trovano copertura per un importo complessivo di euro 207.308,62, nelle risorse allocate sul Capitolo 152410/1 - "Trasferimenti da Autorità Portuale di Ancona per attività di dragaggio porto di Pescara" - dello stato di previsione del bilancio regionale 2020.

Art. 2

(Attuazione del Programma Abruzzo Regione del Benessere e modifica alla l.r. 10/2020)

1. Il programma "Abruzzo Regione del Benessere" di cui all'articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)), è attuato dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA)).
2. Entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il direttore del Dipartimento ambiente e territorio provvede con determinazione al trasferimento dei fondi di competenza.
3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) è abrogata.

Art. 3

(Trasferimento straordinario al Consorzio Bonifica Interno per interventi di somma urgenza)

1. E' concesso un trasferimento straordinario di euro 870.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Interno - bacino Aterno e Sagittario - con sede in Pratola Peligna (AQ),

2

finalizzato all'esecuzione di interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti e nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni). A tal fine sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa al bilancio regionale di previsione 2020/2022, annualità 2020:

- a) Parte Entrata: Titolo IV, Tipologia 500 - in aumento per euro 870.000,00;
- b) Parte Spesa: Titolo II, Missione 16, Programma 1, Macroaggregato 4 - in aumento per euro 870.000,00.

Art. 4

(Rifinanziamento dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 40/2017)

1. Per il rifinanziamento dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), è apportata la seguente variazione, in parte Spesa, per sola competenza, sull'annualità 2021 del bilancio regionale 2020/2022:
 - a) lo stanziamento della Missione 8, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 271441 è incrementato, per l'annualità 2021, di euro 1.000.000,00;
 - b) lo stanziamento della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, è corrispondentemente diminuito, per l'annualità 2021, di euro 1.000.000,00.

Art. 5

(Interventi a sostegno di StartCup Abruzzo 2020)

1. Al fine di favorire nel territorio regionale la nascita e lo sviluppo di nuove imprese ad alto potenziale di business, la Regione Abruzzo interviene a sostegno dell'iniziativa competitiva "StartCup Abruzzo 2020", promossa dalla Regione in collaborazione con PoliHub - Innovation District & Startup Accelerator e con le Università e gli Incubatori universitari abruzzesi per diffondere la cultura imprenditoriale all'interno del sistema universitario, selezionando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico e di innovazione. A tal fine, la Regione Abruzzo:
 - a) assicura la più ampia partecipazione e diffusione della competizione StartCup Abruzzo 2020 da parte delle Università ed Enti di ricerca abruzzesi, offrendo l'opportunità di valorizzare all'interno di un contesto istituzionale le idee imprenditoriali di successo;
 - b) provvede alla nomina, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di un Consigliere regionale nel Comitato Organizzatore di StartCup Abruzzo 2020;
 - c) eroga a favore di PoliHub SCARL la somma di euro 50.000,00 quale contributo per l'organizzazione della StartCup Abruzzo 2020.
2. L'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 50.000,00, grava sul Bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo all'evento StartCup Abruzzo". La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione di bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020, in termini di competenza e di cassa:
 - a) Missione 1, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo

3

- all'evento StartCup Abruzzo" in aumento di euro 50.000,00;
- b) Missione 1, Programma 1, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 50.000,00.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".

Art. 6

(Integrazione all'art. 27 della l.r. 3/2020)

1. Dopo il comma 2 della dell'articolo 27 della l.r. 3/2020 è inserito il seguente:
"2 bis. Per le opere di cui al presente articolo, a causa delle difficoltà dovute alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica Covid-19 incorse durante il 2020, il termine di realizzazione è stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2021."

Art. 7

(Modifiche all'art. 28 della l.r. 3/2020)

1. Alla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 3/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il contributo di euro 50.000,00 destinato al Santuario di San Gabriele di cui alla prima riga è ridotto ad euro 10.000,00;
- b) dopo la prima riga è inserita la seguente:

"

Diocesi Teramo-Atri	40.000,00	Realizzazione e allestimento del presepe monumentale in ceramica in Piazza San Pietro a Roma – Natale 2020
---------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"

- c) alla quinta riga le parole "Comune di Teramo" sono sostituite dalle parole "Associazione culturale artistica PIGRO Ivan Graziani";
- d) alla dodicesima riga, relativa al contributo per l'Associazione Dentro le mura L'Aquila, le parole "Contributo attività associativa" sono sostituite dalle seguenti: "Contributo per l'organizzazione di eventi culturali e musicali".

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 10/2020)

1. L'articolo 26 della l.r. 10/2020 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

(Contributo alla società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A.)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in favore della società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A. è concesso un contributo pari ad euro 800.000,00, per l'annualità 2020, per fare fronte alle minori entrate/maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La spesa di cui al presente comma, pari a euro

4

800.000,00, trova copertura per euro 300.000,00 nell'ambito della disponibilità di cui al Capitolo di spesa 242422.3, istituito nell'ambito di Missione 10, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 04 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, e per euro 500.000,00 nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 9

(Integrazione all'art. 6 della l.r. 32/2007)

1. All'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1. bis. Il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992, si ritiene assunta all'esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito dell'approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali, non è subordinato al bando regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le altre disposizioni della presente legge.".

Art. 10

(Integrazione al comma 3 dell'art. 25 della l.r. 42/2013)

1. Dopo la lettera e) del comma 3, dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) è inserita la seguente:
"e) bis il Presidente dell'ANCI Abruzzo o suo delegato.".

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 35/3 del 20.10.2020, ha approvato la presente legge.

VT/AM/cm

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 06/11/2020 17:12:25



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 28/10/2020 15:03

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 35/3 DEL 20 OTTOBRE 2020

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

Art. 6

Accreditamento istituzionale

1. I soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di AccREDITAMENTO.
1. bis. Il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992, si ritiene assunta all'esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito dell'approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali, non è subordinato al bando regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le altre disposizioni della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia, con deliberazione di Giunta regionale sono adottati:
 - a) la costituzione dell'Organismo regionale per l'Accreditamento;
 - b) la procedura di accreditamento istituzionale.
3. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia, con deliberazione di Giunta regionale sono emanati:
 - a) il modello di richiesta di accreditamento istituzionale definitivo indicante le documentazioni da allegarsi e le necessarie auto-certificazioni;
 - b) il Manuale di Accreditamento che prevede un'articolazione per gradi di qualita' progressivamente crescenti a partire da un livello essenziale in funzione dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
4. L'accREDITamento ha durata quinquennale ed e' rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta e' corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validita'. Il Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta regionale istituzionalmente preposto all'attivita' ispettiva verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalita' di cui all'articolo 7. L'accREDITamento istituzionale viene rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'autorizzazione.
5. Le strutture gia' accreditate che intendano valorizzare il conseguimento di requisiti di qualita' organizzativa o assistenziale tali da consentire l'accesso ad una classe piu' elevata di accreditamento istituzionale prevista nel relativo Manuale hanno facolta' di inoltrare un'istanza specifica di modifica della classe di accreditamento cui fara' seguito una procedura identica a quella prevista in fase di riconoscimento ed attribuzione.
6. La Direzione Sanita', per assolvere ad una funzione di informazione e comunicazione ai cittadini, redige e aggiorna annualmente l'albo regionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate comprensivo del livello di accreditamento e della specifica tipologia di prestazioni erogabili e lo pubblica sul BURA, sul portale sanita' della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della ASL territorialmente competente.
- 6-bis. La Giunta regionale adotta il provvedimento di voltura dell'accREDITamento in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attivita' accreditata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura e' rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5-ter, comma 1 e dei requisiti autorizzativi secondo le procedure di cui all'articolo 5, nonche' dei requisiti di accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 7. Ai fini del provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui al vigente Manuale. Al decesso della persona fisica titolare della struttura accreditata gli eredi hanno la facolta' di continuare l'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore ad un anno; per l'ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi presentano domanda di voltura.

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2013, N. 42

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

Art. 25

(Comitato consultivo per la polizia locale)

1. E' istituito il comitato consultivo per la polizia locale, di seguito denominato "comitato", con funzioni di consulenza tecnica e di supporto operativo all'attivita' della Giunta regionale in materia di polizia locale.
2. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore preposto alla polizia locale e resta in carica per tutta la durata della Legislatura regionale.
3. Il comitato e' composto da:
 - a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) i Comandanti della polizia locale comunale delle citta' capoluogo di provincia ed i comandanti operanti in comuni e province della Regione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e con la qualifica di dirigente;
 - c) quattro appartenenti alla polizia locale comunale, uno per provincia, di comuni con non meno di cinquemila abitanti singoli o associati, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;
 - d) due appartenenti alla polizia locale provinciale designati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) regionale;
 - e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;**e-bis) il Presidente dell'ANCI Abruzzo o suo delegato.**
4. Il comitato e' allargato a un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora interessate all'argomento all'ordine del giorno.
5. Il comitato disciplina la propria attivita' con regolamento interno. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.

6. La partecipazione alle riunioni e alle attività del comitato è considerata attività di servizio e il rimborso spese di viaggio è a carico dell'ente di appartenenza.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020).

Art. 27

(Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale)

1. Al fine di contribuire alle spese in conto capitale dei Comuni, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all'interno della Missione 08, Programma 02, Titolo 2, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Comune	Importo in euro	Intervento
Lucoli	50.000,00	Ripristino e messa in sicurezza Strada Via della beata Cristina - Zona Valle Maggiore
Pereto	50.000,00	Messa in sicurezza di strade comunali (Via della Crocetta e Via Borgo)
San Demetrio ne' vestini	100.000,00	Riqualificazione area Via Madonna dei raccomandati e realizzazione "Parco Urbano della Musica"
Scoppito	30.000,00	Manutenzione arredi e parchi urbani
Tossicia	20.000,00	Realizzazione Parco Giochi-Scuole e Infanzia
Colledara	20.000,00	Realizzazione marciapiedi
Corropoli	20.000,00	Riqualificazione Parco Giochi
Colonnella	20.000,00	Arredo Urbano
Sant'Omero	20.000,00	Completamento Parco Giochi Poggiomorello
Castel Castagna	20.000,00	Riqualificazione Centro Storico Loc. Rozzano
Tortoreto	20.000,00	Riqualificazione area verde - Parco Giochi
Basciano	20.000,00	Recupero parchi pubblici finalizzati alla fruibilità delle persone diversamente abili
Penna Sant'Andrea	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture varie
Torrevecchia Teatina	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture varie
Casacanditella	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture varie
Vacri	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture varie
Palombaro	40.000,00	Recupero spazi per realizzazione palestra comunale
Guilmi	30.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture varie
Ortona	50.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture varie
Crecchio	60.000,00	Opere di viabilità e valorizzazione turistica territoriale dell'area marrucina
Nereto	20.000,00	Riqualificazione Parco Giochi
Ripa Teatina	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture varie
Villamagna	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture varie
Prezza	100.000,00	[PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 11, COMMA 1, L.R. 16 GIUGNO 2020, N. 14] sala polivalente
Anversa degli Abruzzi	90.000,00	Ristrutturazione ed adeguamento edificio comunale per fini sociali
Cocullo	30.000,00	Messa in sicurezza centro storico - Frazione Casale
Introdacqua	35.000,00	Installazione sistema di videosorveglianza
Montesilvano	95.000,00	Messa in sicurezza/riqualificazione urbana di Via Nilo e manutenzione straordinaria parchi pubblici
San Salvo	50.000,00	Realizzazione di un parcheggio a servizio di un'area commerciale

Comune	Importo in euro	Intervento
Silvi	50.000,00	Riqualificazione del fabbricato multipiano sito in via Roma da destinare a sede della Polizia Locale e della Protezione Civile
Pianella	95.000,00	Realizzazione di una piattaforma per l'elisoccorso, attrezzata per l'atterraggio notturno a servizio dell'area Vestina e ripristino/riqualificazione dell'anfiteatro ed arredo urbano
Cupello	65.000,00	Lavori di riqualificazione urbana, adeguamento sistemazione della sede municipale e implementazione del sistema di videosorveglianza
Archi	30.000,00	Sistemazione tratto stradale Macchie - Pianello - San Amico
Tornareccio	30.000,00	Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di via Caduti e via Pallano
Canosa Sannita	30.000,00	Realizzazione di una pista ciclopedonale e di un'area attrezzata nel parco sito in via Roma
Ovindoli	30.000,00	Manutenzione stradale
Civita d'Antino	60.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione impianto sportivo frazione di Pero dei Santi e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Villafonsina	25.000,00	Messa in sicurezza dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche
Montazzoli	25.000,00	Sistemazione sala polivalente - Lavori edili ed arredi
San Pio delle Camere	25.000,00	Riqualificazione del campo sportivo
Villalago	25.000,00	Messa in sicurezza ed adeguamento area camper - Realizzazione accessi per diversamente abili spiaggia sita in localita' Villalago riviera
Gamberale	25.000,00	Manutenzione straordinaria dell'ex municipio
Santo Stefano di Sessanio	25.000,00	Acquisto gatto delle nevi per la sicurezza stradale
Catignano	70.000,00	Riqualificazione impianto sportivo contrada cappuccini e recupero/messa in sicurezza dell'ex convento di San Francesco
Nocciano	55.000,00	Recupero, riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e dell'edificio da adibire a casa delle associazioni
Caramanico Terme	25.000,00	Realizzazione impianto di riscaldamento nella mensa scolastica, realizzazione di un info-point e acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Monteodorisio	30.000,00	Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane
Rapino	20.000,00	Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane
Notaresco	30.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Morro d'Oro	20.000,00	Manutenzione straordinaria strade ed acquisto attrezzature sportive
Vasto	95.000,00	Riqualificazione Arena delle grazie
Fresagrandinaria	15.000,00	Riqualificazione arredo urbano e rifacimento fontana
Canzano	70.000,00	Completamento opere di sistemazione delle vie d'accesso (Via Roma - Angolo Via Cairoli) al centro storico
Teramo	40.000,00	Manutenzione struttura comunale in localita' Colle Santa Maria
Ancarano	35.000,00	Riqualificazione Via Fonte Monsignore
Civitella del Tronto	30.000,00	Riqualificazione ed arredo urbano frazione di Villa Lempa
Villa Santa Maria	20.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Fara Filiorum Petri	20.000,00	Manutenzione straordinaria edifici di culto
Poggiofiorito	15.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Filetto	15.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Pettorano sul Gizio	20.000,00	Consolidamento dissesto idrogeologico
Roccacasale	20.000,00	Realizzazione loculi cimiteriali

Comune	Importo in euro	Intervento
Goriano Sicoli	20.000,00	Realizzazione/manutenzione straordinaria area attrezzata - Parco giochi
Civitella Casanova	20.000,00	Messa in sicurezza strade comunali dissestate in localita' San Benedetto e zona nord del paese
Cugnoli	25.000,00	Manutenzione piazzale con strada di accesso alla contrada Arcitelli e acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Bolognano	30.000,00	Manutenzione ex scuola materna via dell'infanzia - frazione Piano d'Orta
Pescara	60.000,00	Manutenzione straordinaria Fosso Grande
Citta' Sant'Angelo	65.000,00	Implementazione del sistema di videosorveglianza e realizzazione parcheggio in Villa Cipressi
Ortucchio	20.000,00	Realizzazione pozzo artificiale con pompa ad immersione in localita' Laghetto
Pescina	20.000,00	Messa in sicurezza e valorizzazione impianto sportivo
Lecce dei Marsi	20.000,00	Manutenzione straordinaria centro urbano
Trasacco	50.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Magliano dei Marsi	10.000,00	Restauro fontane formelle
Balsorano	20.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Celano	15.000,00	Realizzazione monumento commemorativo per 70o anniversario eccidio di Celano
Avezzano	35.000,00	Realizzazione area attrezzata per cani e messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi - campi tennis
Farindola	5.000,00	Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Castiglione a Casauria	5.000,00	Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Roccamorice	25.000,00	Messa in sicurezza della parete di roccia
Cappelle sul Tavo	20.000,00	Manutenzione strade comunali
Turrialignani	15.000,00	Realizzazione di un Parco Giochi per bambini
Monteodorisio	20.000,00	Ripavimentazione del centro storico
Casalbordino	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Rapino	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Montorio al Vomano	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Navelli	15.000,00	Realizzazione studio di fattibilita' collegamento rapido Bussi - L'Aquila
Molina Aterno	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza del centro urbano
Scanno	10.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione dei sentieri - Sentiero del Cuore
Fossa	10.000,00	Messa in sicurezza e adeguamento energetico fari impianti sportivi
Monte reale	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Ofena	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Ocre	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Secinaro	10.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi
Calascio	10.000,00	Riqualificazione centro storico e delle aree a servizio
Acciano	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' - Frazione Succiano
Villa Sant'Angelo	10.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' e adeguamento energetico pubblica illuminazione
Collepetro	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Castelvecchio Calvisio	10.000,00	Realizzazione e restauro fontane pubbliche
Moscufo	80.000,00	Riqualificazione di piazza Garibaldi

Comune	Importo in euro	Intervento
Scafa	80.000,00	Ampliamento centro sportivo comunale

2. I contributi sono concessi nel rispetto della Normativa europea riguardante gli Aiuti di Stato.

2-bis. Per le opere di cui al presente articolo, a causa delle difficoltà dovute alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica Covid-19 incorse durante il 2020, il termine di realizzazione è stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Art. 28

(Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto)

1. Al fine di contribuire alle spese per la realizzazione di manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario o integrativo con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto" all'interno della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Santuario San Gabriele	10.000,00	Evento 100 anni della canonizzazione di San Gabriele
Diocesi Teramo-Atri	40.000,00	Realizzazione e allestimento del presepe monumentale in ceramica in Piazza San Pietro a Roma – Natale 2020
Associazione "Come a Betlemme"	20.000,00	Presepe vivente dell'Aquila
Comune dell'Aquila	20.000,00	Perdonanza celestiniana
Associazione LAIC	25.000,00	Contributo attività associativa
Associazione culturale artistica PIGRO Ivan Graziani	30.000,00	Festival Pigno - Ivan Graziani
Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli	50.000,00	Cinquantenario del festival
Associazione Carnevale d'Abruzzo	25.000,00	Carnevale di Francavilla
Museo Mutac di Picciano	50.000,00	Eventi all'interno del Mu.T.A.C.
Museo delle Genti d'Abruzzo	30.000,00	Museo delle Genti d'Abruzzo
AGBE	20.000,00	Contributo attività associativa
Confraternita S. Maria di Loreto	20.000,00	Madonna che scappa - Sulmona
Associazione Dentro le mura L'Aquila	10.000,00	Contributo per l'organizzazione di eventi culturali e musicali
Ateneo Internazionale della lirica	30.000,00	Camerata musicale sulmonese
Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio"	30.000,00	Premio Sulmona - Rassegna internazionale d'arte contemporanea
Sulmona International film festival	10.000,00	XXXVII edizione del Sulmona Cinema festival
ANFASS onlus di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attività associativa
Croce verde di Villarosa di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attività associativa
Comune di Notaresco	20.000,00	Contributo per attività sociali
Comune di Ovindoli	10.000,00	Realizzazione eventi culturali
Associazione nazionale Alpini - regione Abruzzo	10.000,00	Contributo attività associativa
Fondazione studi celestiniani per la pace ONLUS	7.500,00	Contributo attività associativa
Croce Rossa L'Aquila - Delegazione di Avezzano	37.500,00	Contributo attività associativa
Associazione Premio San Michele ONLUS	5.000,00	Contributo attività associativa

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Associazione di Promozione Sociale "Il recinto di Michea"	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione nazionale Alpini - Sezione di Atri	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione pediatria per l'emergenza ONLUS	15.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione G.R.E. - Gruppo Radiocomunicazione Emergenza di Tortoreto	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione dei volontari della protezione civile Gran Sasso d'Italia ONLUS	15.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Alanno	10.000,00	Fiera dell'Agricoltura
PIVEC - Associazione Pronto Intervento Volontario Emergenze Civili - Distaccamento di Farindola	20.000,00	Contributo attivita' associativa
Chiesa parrocchiale San Giovanni Apostolo ed Evangelista di Monte Gualtieri - Comune di Cermignano	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Chiesa parrocchiale San Nicola di Bari di Orsogna	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Parrocchia Nativita' Maria Santissima di Cupello	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Associazione ALBA - Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall'Autismo con l'ABA	20.000,00	Contributo attivita' associativa
Corpo Nazionale Guardia Ecologica e Ambientale - Comando regionale di Alanno	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione Respira il Gran Sasso	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Ente Manifestazioni Pescaresi	20.000,00	Contributo attivita' associativa - Eventi Calendario 2020
F.A.I. Fondo Ambiente Italiano Provincia di Teramo	5.000,00	Contributo attivita' associativa

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 14

(Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nel demanio marittimo regionale)

- Al fine di garantire la sicurezza della balneazione e la prevenzione sanitaria, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Ulteriori disposizioni), per l'anno 2020, la Regione eroga ai Comuni costieri, in proporzione ai tratti di spiaggia libera di pubblica fruizione, un contributo la cui entita' e' stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione contenente criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalita' di erogazione e rendicontazione, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.
- Al fine di assicurare la prevenzione sanitaria e la sicurezza in relazione all'emergenza sanitaria in atto, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eroga ai titolari di concessioni balneari con finalita' turistico-ricreative un contributo la cui entita' e' stabilita dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria, con deliberazione contenente criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalita' di erogazione e rendicontazione, finalizzato alle maggiori spese cui i concessionari sono tenuti per adeguarsi alle normative emergenziali emanate circa la prevenzione sanitaria da Covid-19, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.
- Il fondo regionale stanziato a copertura dei contributi di cui al presente articolo e' definito in complessivi euro 3.000.000,00 e si provvede con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione "Contributi per assicurare la

sicurezza e la prevenzione dal Covid-19 nel demanio marittimo regionale", alla Missione 09, Programma 09, Titolo 1 del bilancio regionale 2020-2022. Alla copertura della spesa pari ad euro 3.000.000,00 si provvede:

- a) per euro 300.000,00 con l'utilizzo delle somme residue derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del D.L. 17 marzo 2020, n.18;
- b) per euro 150.000,00 con la diminuzione, per l'anno 2020, per competenza e cassa, alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1;
- c) per euro 2.000.000,00 nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge;
- d) [per euro 550.000,00 con la diminuzione, per l'anno 2020, per competenza e cassa, del capitolo di spesa 62660 "Interventi Abruzzo Regione del benessere", Missione 05, Programma 02, Titolo 1].

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 35/3 del 20 ottobre 2020 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 8-quater

(Accreditamento istituzionale)

1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come definiti dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:
 - a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica periodica di tali attivita';
 - b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;
 - c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;
 - b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;
 - c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
 - d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;
 - e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari;
 - f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualita', interni alla struttura e interaziendali;
 - g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-ocies;
 - h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);
 - i) disciplinare l'externalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;
 - l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessita' organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;
 - m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;
 - n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
 - o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter;
 - p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita' operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessita' dell'organizzazione interna;
 - q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attivita' e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti.
 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della qualita' dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.
 8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2017, N. 40

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni.

Art. 3

(Disciplina degli interventi di recupero)

1. Sono consentiti gli interventi di recupero ai fini residenziale, direzionale, commerciale o artigianale dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, con o senza opere edilizie, previo rilascio del titolo abilitativo edilizio richiesto per il tipo di intervento e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. Il recupero non e' mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non e' qualificato come nuova costruzione. E' in ogni caso escluso il cambio di destinazione d'uso per la trasformazione dei vani e locali in luoghi di culto.
2. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il recupero dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, e' in ogni caso consentito previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.
3. La realizzazione degli interventi di recupero e' subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) ovvero al loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione della destinazione d'uso. Qualora sia comprovata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilita' nel reperire gli standard previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 1444/68, e' consentita la monetizzazione, attraverso il pagamento al Comune, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario non inferiore al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai Comuni all'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi di recupero. Per i fini di cui al presente comma, i Comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.
4. Qualora gli interventi di recupero afferiscano alla prima casa, i Comuni possono disporre, con deliberazione del Consiglio comunale, la riduzione al 30 per cento del contributo straordinario dovuto in riferimento agli oneri concessori.
5. Gli interventi di recupero dei vani e dei locali di cui al comma 1 dell'articolo 2 comportano altresì la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di

applicazione della legge 10/1977 e dell'articolo 7 della legge 537/1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione). La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi della presente legge.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilit  regionale 2020).

Art. 41
(Abruzzo Regione del Benessere)

1. Con le presenti disposizioni la Regione intende valorizzare, tutelare e promuovere il Benessere dei cittadini abruzzesi sotto il profilo fisico, culturale, ambientale ed alimentare.
2. Il presente articolo intende altresì promuovere e valorizzare l'Abruzzo come Regione del Benessere al fine di orientare l'offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile cogliendone le specificità, le bellezze naturali e l'impegno alla conservazione della natura, da sempre caratterizzanti l'azione di governo regionale.
3. Per Benessere si intende l'insieme degli elementi connotanti la qualità della vita umana ovvero il benessere fisico e morale dell'uomo nel contesto ambientale che lo circonda.
4. "Abruzzo Benessere" costituisce la sigla identificativa degli interventi realizzati in attuazione delle presenti norme, nonch  la denominazione delle relative iniziative turistico-promozionali.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Presidenza del Consiglio regionale bandisce un concorso di idee per la individuazione del logo "Abruzzo Benessere", logo che andr  a caratterizzare tutte le iniziative regionali sulla materia ed il cui utilizzo costituir  elemento necessario per il conseguimento delle provvidenze rese in attuazione del presente articolo. La Presidenza provvede alle spese del concorso nell'ambito dei fondi assegnati al Consiglio regionale.
6. L'educazione al Benessere costituisce elemento fondante per la crescita complessiva della popolazione abruzzese, con particolare riguardo alla educazione delle giovani generazioni.
7. L'educazione al Benessere si articola in:
 - a) educazione ambientale intesa come educazione alla conoscenza ed al rispetto della natura nonch  alla valorizzazione delle attivit  umane sostenibili;
 - b) educazione al corretto stile di vita inteso come la serie di attivit  fisiche e comportamentali in grado di prevenire o comunque diminuire l'insorgenza di malattie;
 - c) educazione culturale intesa come educazione alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni Abruzzesi;
 - d) educazione alimentare come educazione alla corretta alimentazione valorizzando i prodotti tipici locali e a km zero.
8. La Regione, tramite gli Assessorati ai Parchi ed all'Ambiente, incentiva la trasformazione dei Centri di Educazione Ambientale di cui alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) in Centri di Educazione al Benessere.
9. La Giunta regionale incentiva programmi e progetti di Educazione al Benessere nelle scuole di ogni ordine e grado stipulando idonee convenzioni con l'Ufficio Regionale Scolastico anche integrando quelle gi  esistenti. Nei progetti possono essere coinvolte associazioni ambientaliste, enti parco e riserve regionali, aziende sanitarie, organizzazioni di categoria ed ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire adeguato supporto alle iniziative in materia. La Giunta prevede specifiche provvidenze per sostenere asili ed asili nido, anche privati, che attuino iniziative di educazione al benessere.
10. La Giunta regionale istituisce i "Parchi del Benessere" in cui, accanto alla tradizionale attivit  di conservazione della natura, sono previste attivit  coerenti con i principi ispiratori del presente articolo. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta emana il bando per l'istituzione dei nuovi parchi ovvero la trasformazione delle riserve esistenti, disciplinandone contenuti ed attivit , nonch  criteri per l'ammissione a finanziamento delle domande degli enti locali interessati.
11. All'Assessorato all'Ambiente compete coordinare interventi ed incentivi in materia di sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo compatibile con la salvaguardia e tutela dell'ambiente. Redige annualmente il rapporto sullo sviluppo sostenibile in Abruzzo evidenziando risultati raggiunti ed obiettivi da perseguire.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 550.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi Abruzzo regione del benessere" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
13. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2
(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:
 - a) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresì, del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture e' effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
 - b) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle societa' partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;
 - c) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle ATER;
 - d) l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessita' ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorita' per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalita' e relativi controlli stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il contributo non e' cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;
 - e) la riprogrammazione per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;
 - f) fino alla cessazione dello stato di emergenza, le attivita' di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici), sono limitate ai casi necessari, al mantenimento di un adeguato livello di efficienza e di sicurezza per persone, animali e cose, sulla base della valutazione effettuata dalle ditte abilitate e sono condotte dagli operatori con l'adozione delle precauzioni e dei dispositivi di protezione idonei ad escludere il contagio da coronavirus.
2. Le sospensioni di cui al comma 1 non generano interessi a carico dei contribuenti e dei debitori ne' determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la relativa restituzione e' effettuata alla cessazione dello stato di emergenza in un'unica soluzione o con un piano di rateizzazione, di massimo 6 rate, secondo le modalita' definite con deliberazione della Giunta regionale e comunque entro il 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di imposte e tasse gia' versate.
3. Con specifico riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), costituiscono misure straordinarie ed urgenti di cui all'articolo 1:
 - a) la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014-2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
 - b) al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi deve affrontare, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy" sono previsti i seguenti strumenti:

- 1) il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito di cui alla DGR n. 846 del 15.11.2010, utilizzabile sia per l'emanazione di un nuovo bando sia per lo scorrimento delle graduatorie delle misure 2018, che presenta le necessarie caratteristiche di operativita', strutturazione e coerenza con gli obiettivi della presente legge, attraverso l'utilizzo di risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020, come quantificate nella D.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorita' di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19);
- 2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso azioni compatibili con le finalita' di cui all'articolo 1 delle risorse relative al nuovo ciclo di programmazione europea 2021 - 2027, rispetto alle quali l'Amministrazione regionale e' attualmente impegnata nelle necessarie attivita' di negoziazione a livello nazionale ed europeo; in particolare, nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, predispone un programma di interventi per il rilancio dell'economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficolta' economica conseguente alla crisi epidemiologica da COVID-19;
 - 3) [NUMERO ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 9 LUGLIO 2020, N. 16];
 - 4) [NUMERO ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 9 LUGLIO 2020, N. 16];
 - 5) [NUMERO ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 9 LUGLIO 2020, N. 16].
- 3-bis. La Regione Abruzzo pone in essere misure straordinarie per sostenere le Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), con particolare attenzione alla crisi di liquidita' determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19. Al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che le ASP devono affrontare e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, e' prevista l'istituzione di un fondo rotativo pari ad euro 7.000.000,00. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP" con dotazione di euro 7.000.000,00 ed al Titolo 5, tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP - reintroito somme" con dotazione di euro 7.000.000,00.
- 3-ter. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) disposta ai sensi dei commi 1 e 3 sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale";
4. Durante la sospensione delle attivita' socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilita', considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', la Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia adottano ogni provvedimento utile al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e socioassistenziali in favore di persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le prestazioni sono erogate, in forma individuale e domiciliare, avvalendosi del personale disponibile gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. I servizi, secondo le prioritaa' definite dal Dipartimento competente per materia, possono essere svolti anche tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
5. Eventuali ulteriori interventi straordinari che si rendono indispensabili per garantire la tenuta del sistema produttivo regionale sono autorizzati, per le sole finalita' della presente legge, previa verifica della compatibilita', coerenza e sostenibilita' finanziaria degli stessi rispetto alla normativa nazionale ed in raccordo con quanto definito con le altre Amministrazioni regionali in sede di Conferenza Stato - Regioni.
6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni per la sospensione dell'applicazione del dettato dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
7. La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale.
8. Il Comitato di cui all'articolo 8 puo' proporre, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 1, ulteriori misure secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 8.

Firmato digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2020.11.05
09:25:04 +01'00'



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it